

STATUTO

COMITATO MOTORADUNO INTERNAZIONALE MANDELLO DEL LARIO

Art. 1

Costituzione

È costituito un comitato denominato COMITATO MOTORADUNO INTERNAZIONALE MANDELLO DEL LARIO. Il Comitato ha sede in Piazza Leonardo Da Vinci, 6 Mandello del Lario, c.a Palazzo Comunale. Fanno parte del Comitato gli Enti e Soggetti Promotori e tutte le persone fisiche e giuridiche che saranno ammesse ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto. Il Comitato curerà l'organizzazione della Manifestazione e la raccolta dei fondi necessari per conseguire lo scopo.

Art. 2

Scopo

Il Comitato ha, senza fini di lucro, lo scopo di promuovere e di favorire l'organizzazione dell'Evento/Manifestazione "Motoraduno motociclistico in Mandello del Lario legato al marchio Moto Guzzi nonché delle relative e concomitanti iniziative sportive e culturali, di qualsivoglia natura, che si terranno in preparazione ed in occasione di tale avvenimento turistico/culturale.

Il Comitato curerà che i fondi ad esso erogati siano destinati a tali esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza. Per il perseguimento dello scopo il Comitato potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che saranno a tal fine ritenute utili o necessarie. Ogni spesa effettuata dovrà essere intrapresa dopo aver previsto una concreta copertura economica.

Art. 3

Raccolta di fondi

Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 2, nella forma di contributi di Enti pubblici e privati e di sottoscrizioni in genere, pubbliche e private. Le somme concesse al Comitato non sono ripetibili.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte, ricevute ed incassate a norma del presente Statuto.

La raccolta di tali fondi potrà avvenire anche in epoca successiva all'effettuazione della manifestazione.

Art. 5

Organi

Sono Organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato, intervenuti all'atto costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Componenti di diritto e sottoscrittori del presente statuto sono:

- Il Sindaco di Mandello del Lario;

- Due delegati del Moto Club Carlo Guzzi;
- Due delegati del Moto Guzzi Club;
- Due delegati del Moto Club Moto Guzzi GP;
- Due delegati dell'associazione motociclistica I Laghee;
- Due delegati del Gal, Gruppo amici di Luzzeno;
- L'assessore del Comune di Mandello con delega Città dei Motori;
- Il Titolare del Concessionario Moto Guzzi di riferimento in Mandello Del Lario;
- Un rappresentante della Pro Loco di Mandello del Lario;
- L'assessore al turismo del Comune di Mandello del Lario;

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

1. determinazione delle linee generali dell'attività del Comitato;
2. nomina, revoca e sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo e dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
3. ammissione di nuovi componenti del Comitato;
4. esclusione di taluno dei componenti del Comitato;
5. approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
6. modifiche del presente Statuto;
7. scioglimento e liquidazione del Comitato, nomina e poteri dei liquidatori;
8. ogni deliberazione attinente a il perseguimento dello scopo del Comitato sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Art. 7

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età del consiglio direttivo, a mezzo di lettera, telegramma o e-mail spediti almeno 2 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e, in ogni caso, quando richiesto dal Consiglio Direttivo o da un quarto dei componenti del Comitato. Hanno diritto di partecipare personalmente, o a mezzo di delega scritta, tutti i componenti del Comitato che, qualora siano persone giuridiche di diritto pubblico o privato, interverranno a mezzo del legale rappresentante o di suo delegato munito di delega scritta.

L'Assemblea a cui partecipino tutti gli aventi diritto si intende regolarmente costituita anche in assenza di valida convocazione.

Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano pre-senti, direttamente o per delega, i 4/5 degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei componenti presenti, personalmente o per delega.

Le delibere di cui all'art. 6 sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio direttivo anziano di età. In mancanza, dal soggetto designato dai componenti l'Assemblea.

L'Assemblea provvede a nominare, per ciascuna sessione, un Segretario, anche esterno al comitato, che provvederà alla redazione del verbale assembleare, poi sottoscritto dal medesimo e dal Presidente dell'Assemblea stessa.

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente ha i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo. Egli è componente di diritto del Consiglio Direttivo le cui riunioni presiede.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal consigliere più anziano di età, sino alla cessazione dell'assenza o dell'impedimento.

Il Presidente è identificato nella persona del Sindaco pro-tempore del comune di Mandello del Lario. In caso di rinuncia si procede ad elezione tra i componenti del comitato.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 4 componenti nominati dall'assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età, a mezzo di lettera, telegramma o e-mail spediti almeno 24 ore prima dell'orario fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato quando lo richiedano per iscritto almeno 3 componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni a cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di regolare convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali a cura del Segretario generale, se nominato, o da altro soggetto designato dal Consiglio stesso.

Art. 10

Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo, in conformità al presente Statuto ed alle direttive emanate dall'Assemblea, compete:

- la predisposizione del piano realizzativo della Manifestazione MOTORADUNO INTERNAZIONALE MANDELLO DEL LARIO;
- l'amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- la presentazione all'Assemblea delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di ogni altro atto utile o necessario per il perseguimento dello scopo;
- la negoziazione di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento del Comitato e per il perseguimento dello scopo;
- l'attribuzione dei poteri al Presidente e agli altri componenti;
- l'espletamento di tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie od utili per il perseguimento dello scopo del Comitato.

Art. 11

Il Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale, anche esterno al Comitato, a cui assegna specifiche funzioni e di cui indica la durata del relativo incarico. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali, cura la redazione delle scritture contabili e fiscali e la tenuta di tutta la documentazione amministrativa del Comitato.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre componenti che provvedono a designare tra loro il presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare l'amministrazione del Comitato, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di certificare la regolare tenuta della contabilità.

I componenti del Collegio hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo delle quali devono essere preavvertiti secondo le modalità di cui all'art. 9.

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

Art. 13

Gratuità delle cariche

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 14

Estinzione del Comitato

Il Comitato si estingue per:

- raggiungimento o impossibilità dello scopo;
- venir meno della pluralità dei componenti non ricostituita entro il termine di sei mesi;
- delibera dell'Assemblea.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto in beneficenza ad un soggetto identificato preventivamente dall'assemblea.

Art. 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno e così i successivi fino alla chiusura di tutti i costi attivi e passivi relativi all'organizzazione della manifestazione annuale per cui il Comitato stesso si è costituito.

Art. 16

Recesso ed esclusione dal Comitato

L'esclusione di un componente del Comitato dovrà essere deliberata dall'Assemblea e potrà avvenire solo per gravi e comprovati motivi. Il componente del Comitato può sempre recedere dall'ente se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Ai casi di recesso ed esclusione si applicano, in quanto compatibili, il disposto dell'art. 24 del codice civile.

Art. 17

Ammissione di nuovi componenti del Comitato

L'Assemblea, dietro conforme richiesta del Consiglio Direttivo, ammette nuovi componenti nel Comitato con la maggioranza pari a 4/5. L'ammissione si perfeziona con l'adesione e l'accettazione del presente Statuto effettuata per iscritto dai richiedenti.

Art. 18

Comitato d'onore

È facoltà del Comitato costituire un Comitato d'onore che comprenda personalità od enti che contribuiscano alla migliore riuscita della Manifestazione.

Art. 19

Durata

Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della Manifestazione e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio. Il Comitato potrà previa delibera, essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

Art. 20

Rendiconto

Al termine della manifestazione i componenti del Comitato, nella loro ulteriore qualità di organizzatori della stessa, redigeranno un rendiconto dei costi e dei ricavi derivanti dalla manifestazione e

l'eventuale eccedenza verrà devoluta in beneficenza ad un soggetto identificato dall'assemblea o, se deliberata la prosecuzione del Comitato, sarà utilizzato per l'organizzazione della Manifestazione dell'anno successivo.

Art. 21

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Mandello del Lario, 13 Aprile 2016